

DDL MONTAGNA

*Disposizioni per
il riconoscimento e
la promozione
delle zone montane*



INDICE

CAPO I

Norme generali

CAPO II

*Strategia per la
Montagna Italiana*

CAPO III

*Servizi pubblici,
sanità e scuola*

CAPO IV

*Tutela dei
territori montani*

CAPO V

*Misure per lo
sviluppo economico*

CAPO VI

*Disposizioni
finanziarie*



CAPO I

Norme generali



CAPO I

Norme generali



Finalità

Superare gli squilibri economici e sociali delle zone montane, considerate di importanza strategica, attraverso misure che ne assicurino il riconoscimento, la promozione, la valorizzazione e la tutela delle peculiarità. L'obiettivo è garantire ai cittadini che vi risiedono la fruizione dei diritti civili e sociali, un più agevole accesso ai servizi pubblici essenziali e importanti incentivi per favorire il ripopolamento di questi territori.



Classificazione dei comuni montani

Con particolare riferimento alle specifiche misure di sostegno previste dal presente Ddl, si prevedono nuovi criteri per la classificazione dei Comuni che vadano a definire le vere realtà montane, sulla base dei parametri altimetrico e di pendenza, nonché socio-economici.



CAPO II

Strategia per la Montagna Italiana



CAPO II

Strategia per la Montagna Italiana



La nuova «SMI»

La nuova Strategia per la Montagna Italiana (SMI) individua le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di raggiungere gli obiettivi del Ddl e tenendo conto, in ottica di sinergia e complementarietà, sia delle strategie regionali che delle politiche territoriali, senza tralasciare la strategia per le aree interne e la ZES unica per il Mezzogiorno.



Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Le misure del Ddl, nonché la SMI, sono finanziate dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), il quale continua a prevedere risorse anche per interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. Le risorse destinate a questi ultimi sono definite attraverso decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza Unificata, e ripartite sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva, anche in coerenza con la SMI.



CAPO III

Servizi pubblici, sanità e scuola



CAPO III

Servizi pubblici, sanità e scuola



Sanità di montagna

Previste misure volte a incentivare l'attività di medici e operatori socio-sanitari nelle zone montane, ubicate nei Comuni definiti dal presente Ddl. Ad esempio: è attribuito un punteggio doppio per ciascun anno di attività ivi svolta; vengono previsti crediti d'imposta al fine di contenere l'impegno finanziario per quei cittadini che si trasferiranno in un Comune montano, nonché riconosciute indennità specifiche in ragione della prestazione del servizio in zone montane.



Scuola di montagna

Definendo anzitutto "scuole di montagna" di ogni ordine e grado tutte quelle ubicate nei Comuni di cui al presente Ddl, vengono introdotte disposizioni per assicurare il servizio scolastico nelle zone montane. Ad esempio: è previsto un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ai docenti che abbiano ivi prestato servizio; viene concesso un credito d'imposta al fine di contenere l'impegno finanziario per i docenti che si trasferiranno in un Comune montano.



CAPO III

*Servizi
pubblici,
sanità e
scuola*



Servizi di comunicazione

Ai fini dello sviluppo socio-economico dei territori montani, si ritiene prioritaria la copertura e l'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga ai Comuni, con particolare riguardo a quelli che sono soggetti a maggiore rischio di spopolamento. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle concessioni digitali.




CAPO IV

Tutela dei territori montani



CAPO IV

Tutela dei territori montani



Valorizzazione di pascoli, boschi ed ecosistemi

Predisposte apposite linee guida per l'individuazione, il recupero e la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani; della promozione della certificazione delle foreste e l'impulso a forme associative tra proprietari e affittuari interessati. L'obiettivo è la valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la tutela della biodiversità e del paesaggio, la prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili, di qualità, tradizionali e innovative.

Le zone montane sono considerate zone floro-faunistiche a sé stante. Lo Stato e gli enti territoriali di competenza provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi, in relazione ai grandi animali carnivori, non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.



CAPO IV

Tutela dei territori montani



Bacini idrici e ghiacciai

Una quota del FOSMIT potrà essere destinata ad attività di monitoraggio dei ghiacciai, nonché ad interventi di realizzazione di casse di espansione, vasche e bacini idrici per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, far fronte alle criticità in merito alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane e ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale.



Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate di agricoltori e silvicoltori montani

Viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività in zone montane.



Rifugi di montagna

Sono previste misure specifiche per le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate all'escursionismo e all'alpinismo.



CAPO V

Misure per lo sviluppo economico



CAPO V

Misure per lo sviluppo economico



Professioni di montagna

La SMI prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni di montagna, quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.



Misure fiscali per imprese montane di giovani

Alle piccole e micro-imprese in cui il titolare o uno degli esercenti non abbia compiuto 41 anni e abbiano intrapreso una nuova attività, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta.



CAPO V

Misure per lo sviluppo economico



Agevolazione del lavoro agile

Sono previste specifiche misure in favore delle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione dell'attività, nei Comuni di montagna.



Agevolazione per acquisto e ristrutturazione di abitazioni principali in montagna

Viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda in favore dei contribuenti che non hanno compiuto 41 anni al momento della stipula di contratti d'acquisto o accensioni di mutuo.



Registro dei terreni silenti

Sarà istituito il «Registro dei terreni silenti» per valorizzare il territorio agrosilvopastorale, salvaguardare l'assetto idrogeologico, prevenire e contenere il rischio incendi, nonché il degrado ambientale.



CAPO VI

Disposizioni finali



CAPO VI

Disposizioni finali



Clausole di salvaguardia delle specialità

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti.



Disposizioni finanziarie

Al fine di superare gli squilibri economici e sociali delle zone montane, il Ddl prevede misure di sostegno e interventi per 90 milioni di euro già dal 2024, poi oltre 100 milioni dal 2025.



Meccanismo di monitoraggio della congruità

È previsto un meccanismo di monitoraggio per verificare la congruità delle risorse destinate ai vari interventi, sulla base del loro effettivo utilizzo e con possibilità di rimodulare criteri, modalità e importi.

